



Bruxelles, 18.5.2016
COM(2016) 296 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2010/289/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 dicembre 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2010/289/UE¹, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6 del trattato, che in Slovenia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico previsto per il 2009 era pari al 5,9%, e pertanto superava il valore di riferimento del 3% stabilito dal trattato. Sempre per il 2009 era previsto un debito pubblico lordo pari al 34,2% del PIL, al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL stabilito dal trattato.
- (2) Lo stesso giorno, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Slovenia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013. Tale raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
- (3) Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha ritenuto che la Slovenia abbia dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato ma che, dopo l'adozione della raccomandazione iniziale, si siano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche. Il Consiglio ha pertanto concluso, su raccomandazione della Commissione, che sussistevano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1467/97 e ha formulato una nuova raccomandazione destinata alla Slovenia a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Tale nuova raccomandazione del Consiglio è stata resa pubblica.
- (4) Il 5 marzo 2014, in considerazione dei rischi relativi al raggiungimento di una correzione sostenibile entro il 2015, la Commissione ha indirizzato una raccomandazione alla Slovenia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 473/2013, per garantire la piena conformità con la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, realizzando in particolare lo sforzo di bilancio raccomandato dal Consiglio.

¹ Decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (GU L 125 del 21.5.2010, pag. 46).

- (5) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio².
- (6) È opportuno che il Consiglio adotti una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati notificati. Inoltre, è opportuno che una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sia abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo oggetto delle previsioni³.
- (7) I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Slovenia nell'aprile 2016, il programma di stabilità 2016 e le previsioni di primavera 2016 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.
- Dopo il picco del 15,0% del PIL registrato nel 2013, il disavanzo pubblico è sceso al 5,0 del PIL nel 2014 e ha raggiunto il 2,9% del PIL nel 2015. La riduzione del disavanzo nel 2015 è stata determinata principalmente dalla mancata ripetizione delle misure una tantum che hanno inciso sul disavanzo nel 2014 (1,1% del PIL) e da un aumento significativo delle entrate correnti (1,4% del PIL), che compensano ampiamente l'incremento della spesa corrente (0,2% del PIL) e della spesa netta in conto capitale (0,2% del PIL) conseguente a un maggior tasso di assorbimento dei fondi dell'UE.
 - Il programma di stabilità per il periodo 2016-19, presentato dal governo sloveno il 28 aprile 2016, prevede che il disavanzo pubblico scenda al 2,2% del PIL nel 2016 e all'1,6% del PIL nel 2017. Le previsioni di primavera 2016 della Commissione prospettano un disavanzo del 2,4% del PIL nel 2016 e del 2,1% del PIL nel 2017. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3% del PIL stabilito dal trattato.
 - Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è sceso dello 0,7% del PIL nel periodo 2013-2015.
 - Il rapporto debito/PIL è salito all'83,2% del PIL nel 2015, rispetto al 71% del PIL nel 2013, a causa di aggiustamenti stock/flussi ad incremento del debito e di spese una tantum. Secondo le previsioni di primavera 2016 della Commissione, il debito pubblico lordo dovrebbe aver raggiunto un picco nel 2015 per poi scendere al 78% del PIL nel 2017 a causa di una riduzione delle riserve di liquidità.
- (8) A partire dal 2016, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Slovenia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio

² Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

³ In linea con le "Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza".

del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97. In questo contesto, sembra esserci il rischio di una qualche deviazione rispetto all'aggiustamento richiesto dello 0,6% del PIL verso l'obiettivo a medio termine nel 2016. Nel 2017, a politiche invariate, sembra esserci il rischio di una deviazione significativa rispetto all'aggiustamento raccomandato dello 0,6% del PIL verso l'obiettivo a medio termine. Si prevede che la Slovenia sia conforme alla regola del debito transitoria nel 2016 e sostanzialmente conforme nel 2017. Nel complesso, nel 2016 e nel 2017 saranno necessarie ulteriori misure.

- (9) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.
- (10) Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Slovenia sia stato corretto e che la decisione 2010/289/UE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Slovenia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2010/289/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente